

«Nuovi voucher»: piattaforma online a partire dal 10 luglio

Il Governo rassicura il Quirinale: tracciabilità anti-abusi Istruzioni dell'Inps entro il 30 giugno, poi il debutto

Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone

I voucher come l'araba fenice, risorgono dalle loro ceneri. Già, è proprio così; anche se i nuovi buoni lavoro si presentano in forma rinnovata.

Dopo la veloce abrogazione disposta dal Governo e dal ministro del Lavoro al fine di evitare il referendum della Cgil sul Jobs act, il lavoro accessorio viene reintrodotta attraverso un emendamento inserito in sede di approvazione del decreto legge 50/17 (così detta manovrina correttiva 2017). Secondo quanto comunicato ieri in una nota di Palazzo Chigi, la circolare operativa dell'Inps dovrebbe essere pubblicata entro fine mese così da rendere operativa il 10 luglio la piattaforma online di gestione dei nuovi voucher. Comunicato che è arrivato anche per rassicurare il Quirinale sul fatto che la tracciabilità eviterà gli abusi.

La modifica più evidente, rispetto alla precedente versione, è data dalla previsione di due tipologie di voucher: uno per la famiglia e l'altro per le imprese, anche se limitato alle aziende più piccole. Alcuni aspetti previsti dalla nuova regolamentazione sono applicabili a entrambe le fattispecie (voucher famiglia e voucher aziende). Ciò vale per i tetti di uso (nell'anno civile: 1° gennaio-31 dicembre) che limitano i buoni a 5mila euro per ogni prestatore con riferimento a tutti gli utilizzatori. Se, invece, il lavoratore svolge l'attività occasionale per un solo soggetto, il tetto è ridotto a 2.500 euro.

Anche chi si avvale dei buoni deve sottostare a un limite massi-

mo, fissato in 5mila euro, riferiti alla generalità dei soggetti di cui si avvale per tali tipi di prestazioni. Tuttavia, per espressa previsione normativa, è prevista - a suo favore - una deroga. Ai fini del raggiungimento del plafond, i compensi erogati a particolari soggetti, possono essere computati al 75 per cento. Rientrano nell'eccezione, i corrispettivi per prestazioni rese da:

- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 150/2015;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (Rei) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

In quest'ultimo caso, per bilanciare, l'Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di lavoro accessorio. In linea con quanto precedentemente previsto, infatti, chi esegue prestazioni occasionali con i buoni lavoro, ha diritto all'accredito pensionistico nella gestione separata dell'Inps e viene anche assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Per fini di tutela del prestatore, si prevede un collegamento con la norma che disciplina

In sintesi

01 | I SOGGETTI COINVOLTI

Interessate ai nuovi voucher sono due tipologie di destinatari: le famiglie e le aziende fino a 5 dipendenti (tranne le edili). I tetti d'uso sono identici per entrambe le fattispecie e ammontano a 5mila euro all'anno (civile) per ogni prestatore con riferimento a tutti gli utilizzatori. Se il lavoratore svolge invece l'attività occasionale per un solo soggetto il tetto è ridotto a 2.500 euro. Anche per l'utilizzatore il limite dei buoni è fissato in 5mila euro. In particolari casi è previsto che i compensi erogati a particolari soggetti possano essere computati al 75 per cento. Si tratta di titolari di pensioni di vecchiaia o di invalidità, di giovani con meno di 25 anni se iscritti a un ciclo di studi scolastici o universitari, di persone disoccupate ex articolo 19 del dlgs 150/15 e dei percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito d'inclusione o di altre prestazioni di sostegno al reddito

02 | LA DECORRENZA

Le disposizioni decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto legge 50/17

03 | LE MISURE ATTUATIVE

Non sono previste

l'orario dei lavoratori subordinati, estendendo al lavoro accessorio il riposo giornaliero, le pause e i riposi settimanali. Si tratta, evidentemente, di misure applicabili ai rapporti di durata.

Resta l'esenzione ai fini fiscali dei compensi percepiti dal prestatore; gli stessi non incidono sullo status di disoccupato, mentre rilevano ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Se l'utilizzatore intrattiene un rapporto di lavoro subordinato (o di co.co.co.) con il prestatore, ovvero il rapporto è cessato da meno di sei mesi, l'attuale normativa gli vieta il ricorso ai voucher. Per accedere al lavoro accessorio gli utilizzatori e i prestatori dovranno collegarsi (registrandosi) con un'apposita piattaforma telematica dell'Inps. Gli adempimenti potranno essere svolti anche tramite un consulente, intermediario abilitato.

Attraverso il portale dell'Istituto sarà possibile gestire le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori per mezzo di un sistema di pagamento elettronico. I versamenti potranno anche essere effettuati con il modello F24, ma in tal caso non è ammessa la compensazione. Le famiglie, solo ai fini dell'accesso al "libretto famiglia" (si veda l'altro articolo), avranno la facoltà di delegare le operazioni telematiche a un ente di patronato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA